

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)5^a (Bilancio)6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2009

22^a SedutaPresidenza del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(1253) FINOCCHIARO ed altri. - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **BALDASSARRI** informa che sono stati presentati i subemendamenti agli emendamenti del relatore, per cui dichiara aperta la fase dell'illustrazione (pubblicati in allegato al resoconto).

Il senatore **BARBOLINI** (PD) illustra la proposta 2.200/1, volta a prevedere l'emanazione del primo schema di decreto legislativo entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. Si prevede inoltre la trasmissione da parte del Governo alla Commissione bicamerale di cui all'articolo 2-*bis* di una relazione allegata concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse finanziarie, intervenendo sul meccanismo di emanazione dei decreti legislativi senza tuttavia delineare una eccessiva rigidità per i profili attuativi. Illustra poi la proposta 2.200/4, volta a dare piena attuazione al principio di cui all'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, in ordine al finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, attraverso le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie, dalle compartecipazioni ai tributi erariali e da quote del fondo perequativo. Con riferimento al subemendamento 10.100/6, richiama l'importanza di acquisire dei dati di riferimento in ordine alle basi imponibili oggetto del potere impositivo delle Regioni. Evidenzia, al riguardo, come ulteriori interventi aventi ad oggetto l'IRPEF potrebbero risultare forieri di effetti distorsivi, posto che l'IRPEF risulta un tributo già oggetto di sperequazioni. In materia di imposizione sugli immobili chiarisce poi che costituisce un risultato acquisito l'abrogazione dell'imposta comunale sulla prima casa, mentre appare necessario operare una complessiva riflessione su tale tema anche in un'ottica di una riforma e riorganizzazione più ampia, quale ad esempio in materia di catasto immobiliare. L'emendamento

presentato in materia dal relatore rischia di determinare effetti di irrigidimento, mentre è necessario delineare strumenti più modulabili, sottolineando come ciò costituisca la finalità della proposta 10.100/6.

La senatrice **BASTICO** (PD) si sofferma sulla questione delle norme di carattere ordinamentale contenute nel testo del provvedimento, che sarebbe opportuno espungere, atteso il carattere specificamente finanziario e fiscale del testo del disegno di legge delega. Richiama poi all'attenzione il tema di Roma Capitale, che potrebbe risultare oggetto di una più organica trattazione nell'ambito della Carta per le autonomie locali. Le proposte subemendative presentate dalla propria parte politica mirano in tal senso a rendere omogeneo il nuovo assetto di fiscalità e di allocazione delle risorse con l'assetto delle funzioni in capo agli enti. Con riferimento, in particolare, alla questione di Roma Capitale, pur prendendo atto del carattere transitorio della normativa prevista, sottolinea tuttavia la necessità di delineare una normativa complessiva per l'effettiva costituzione delle città metropolitane, cui si dovrà necessariamente accompagnare il tema della ridefinizione dei confini provinciali, posto che laddove esisteranno le città metropolitane non potranno configurarsi gli enti provinciali, al fine di evitare duplicazioni. Illustra la proposta 18.100/3 in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; al riguardo non appaiono condivisibili i contenuti della proposta in tal senso formulata dal relatore, che peraltro fa riferimento in materia di finanziamento del fabbisogno *standard* e di funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, all'articolazione di cui al decreto le Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, normativa ormai risalente nel tempo ed anteriore alla riforma del Titolo V della Costituzione, per cui tale richiamo normativo non può considerarsi soddisfacente. Dopo aver richiamato le materie non ricomprese nell'elenco delle funzioni fondamentali, tra le quali cita a titolo esemplificativo l'edilizia scolastica, già oggetto di ampio dibattito nel corso della discussione sul testo del provvedimento, sottolinea che il testo della proposta emendativa del relatore configura un sistema di funzioni inadeguato e che rischia di risultare inapplicabile, non consentendo a favore degli enti locali trasferimenti in linea con il quadro delle funzioni.

Il senatore **STRADIOTTO** (PD) si sofferma sulle proposte 5.100/4 e 5.100/5 in materia di potere impositivo delle regioni. In particolare, sottolinea la necessità che sia chiarita la base imponibile in relazione alla quale le regioni potranno esercitare il proprio potere di imposizione tributaria, posto che il riferimento attualmente contenuto nel testo del provvedimento risulta generico e non chiarisce se si faccia riferimento ai soli tributi regionali ovvero si configuri una capacità di incidere sui tributi nazionali, occorrendo in tal caso definire se vi sia coerenza con la possibilità di intervento da parte delle regioni in materia di aliquote di compartecipazione. Le proposte subemendative presentate dalla propria parte politica sono quindi volte a garantire una maggiore chiarezza su tali profili.

La senatrice **ADAMO** (PD) si sofferma sulla questione di Roma Capitale che dovrebbe costituire oggetto di un'attenta riflessione, posto peraltro che, a fronte di una specifica previsione su tale punto nel testo del disegno di legge, non si prevedono invece analoghe disposizioni per l'effettiva e complessiva attuazione delle aree metropolitane. Dopo aver richiamato le disposizioni adottate, nel corso dell'esame del decreto cosiddetto anticrisi presso l'altro ramo del Parlamento, in ordine alla possibilità di deroga al Patto di stabilità in materia di investimenti, sottolinea la necessità di un'attenta riflessione che abbia ad oggetto non solo la questione di Roma Capitale ma, in via generale, il complesso delle aree metropolitane. Evidenzia quindi che saranno mantenute le proposte emendative presentate, dalla propria parte politica, in tale materia.

Tutti i restanti subemendamenti si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 21,45.

**EMENDAMENTI DEL RELATORE ED EMENDAMENTI AD EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N° 1117**

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «*altresì*», inserire le seguenti: «*i principi generali per*».

1.101/1

VIZZINI, BIANCO, FLERES, PISTORIO

All'emendamento 1.101, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «*di cui agli articoli 18-bis e 20*» con le seguenti: «*di cui agli articoli 12, 18-bis e 20*».

1.101/2

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 1.101, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «*di cui agli articoli*» inserire la seguente: «*15-bis,*».

1.101/3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

All'emendamento 1.101, al comma 1-bis sopprimere le parole: «*e 20*».

1.101

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli Statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 20.».

Art. 2

2.200/1

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 2.200, apportare le seguenti modificazioni.

1) *al comma 1, sopprimere le parole:* «, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Contestualmente alla presentazione alle Camere del primo schema di decreto legislativo, da adottarsi in via definitiva entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle stesse una relazione allegata concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e la definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. La relazione è trasmessa, quale affare di competenza, alla Commissione di cui all'articolo 2-bis, che si pronuncia su di essa entro trenta giorni dalla trasmissione. Gli ulteriori decreti di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.200/2

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 1, sostituire la parola: «*ventiquattro*» con la seguente: «*dodici*».

2.200/3

ZANDA

All'emendamento 2.200, al comma 1, sostituire le parole: «*attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione*» con le seguenti: «*nel rispetto dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e dei criteri di perequazione di cui alla presente legge*».

2.200/4

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) garanzia del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni attraverso le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie, dalle partecipazioni ai tributi erariali e da quote del fondo perequativo, in base al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;».

2.200/5

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «trasparenza del prelievo» inserire le seguenti: «progressività del sistema tributario».

2.200/6

DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.100, al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione di modelli generali per i tributi regionali e locali che, nel rispetto dell'autonomia dei diversi livelli di governo, assicurino un complesso di garanzie e tutele, coerente e compatibile con quello accordato al contribuente dalla disciplina dei tributi erariali».

2.200/7

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «secondo il principio di territorialità» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto del principio di territorialità di cui dell'articolo 119 della Costituzione».

2.200/8

POLI BORTONE

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c) della legge 5 giugno 2003, n. 131;».

2.200/35

IL RELATORE

All'emendamento 2.200, al comma 2, alla lettera e) aggiungere le seguenti parole:

«le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di Regioni ed enti locali, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite»;

alla lettera f), sostituire le parole: «l'obiettivo cui devono tendere» con le seguenti: «gli obiettivi di servizio cui devono tendere».

2.200/9

GERMONTANI, ADAMO, VICARI

All'emendamento 2.200, al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) attribuzione di risorse autonome ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni, in relazione alle rispettive competenze, in modo proporzionale al numero di donne occupate al fine di garantire una rete integrata di servizi per poter conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro.».

2.200/10

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f-bis) determinazione dei costi unitari, degli obiettivi di servizio e quindi dei fabbisogni standard quali costi, obiettivi e fabbisogni, anche con riferimento alle spese di personale, che, valorizzando le migliori pratiche, costituiscano gli indicatori rispetto a cui comparare e valutare

l'efficienza dell'azione pubblica nonché gli obiettivi cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni relativamente alle spese di cui alla lettera c), numero 1);

f-ter) determinazione dei fabbisogni *standard* ottimali necessari per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;

f-quater) determinazione dei meccanismi con cui adeguare i fabbisogni *standard* effettivi a quelli ottimali, ai sensi della lettera *f-ter)*, attraverso un processo dinamico pluriennale denominato "patto per la convergenza", di cui all'articolo 15-*bis*;».

2.200/11

POLI BORTONE

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera l) sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) del finanziamento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, così come definite in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;».

2.200/12

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) la previsione, nel rispetto dei livelli di pressione fiscale concordati, di tributi incidenti sul medesimo presupposto per livelli di governo differenti, laddove ciò appaia funzionale alla semplificazione del sistema tributario, alla riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, all'efficienza dell'azione amministrativa».

2.200/13

LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 2, alla lettera p) sopprimere le parole da: «, con riguardo» fino a: «Stato».

2.200/14

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: «nell'esercizio della propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi istituiti dalle Regioni e ad essi assegnati».

2.200/15

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) divieto di operare interventi sulla disciplina dei tributi propri di un differente livello di governo, se non, in caso di tributi attribuiti, prevedendo la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite l'attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 4».

2.200/16

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera r), sostituire le parole: «che non sono del proprio livello di governo» con le seguenti: «istituiti da un determinato livello di governo e devoluti ad uno differente».

2.200/17

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera r), dopo le parole: «*effettuati dallo Stato*» aggiungere le seguenti: «*o dalle regioni*».

2.200/18

POLI BORTONE

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera s), dopo la parola: «tributo», aggiungere le seguenti: «, fermo restando il potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, previsione che i tributi erariali compartecipati siano, per la parte di propria competenza, contabilizzati dagli enti territoriali assegnatari e, contestualmente, vengano integralmente riportati in un apposito allegato nel bilancio dello Stato;».

2.200/19

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera v) con la seguente:

«v) le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti e dei loro rappresentanti politici possono giungere fino alla previsione della loro ineleggibilità in caso di gravi violazioni e sono commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti. Le sanzioni si applicano anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h);».

2.200/20a

POLI BORTONE

All'emendamento 2.200, al comma 2, alla lettera z), dopo la parola: «*compartecipazioni*» aggiungere le seguenti: «*delle imposte erariali*,».

2.200/20

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera z), sostituire le parole da: «tributi manovrabili,» fino alla fine con le seguenti: «tributi manovrabili in misura coerente con la possibilità di finanziare servizi aggiuntivi rispetto ai livelli standard e coprire eventuali disavanzi».

2.200/21

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, dopo la lettera z) inserire la seguente:

«z-bis) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, e dei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera g).

2.200/22

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera aa), sopprimere dalle parole da: «*tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali*» fino alla fine della lettera.

2.200/23

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera bb) con la seguente:

«bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa; previsione del ricorso alle compartecipazioni nei limiti richiesti dal finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni».

2.200/24

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera cc), secondo periodo, sostituire le parole: «*previsioni di spesa*» con le seguenti: «*appostazioni contabili*».

2.200/25

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera ee) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché divieto di forme di concorrenza sleale. Rispetto, nella disciplina dei tributi regionali e locali, dei vincoli derivanti dall'adesione all'Unione europea. Previsione di strumenti e modalità per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato a garanzia del rispetto da parte di Regioni ed enti locali dei vincoli comunitari all'esercizio della loro autonomia impositiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione».

2.200/26

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera ff), dopo le parole: «*della contrattazione collettiva*» aggiungere le seguenti: «*ferme restando le vigenti norme in materia della legislazione nazionale*».

2.200/27

LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale 3/2001. Se tale Commissione abbia espresso parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate che il governo non intenda recepire, o abbia espresso parere contrario, oppure non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati, in tal caso previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, delle legge 5 giugno 2003, n. 131».

2.200/28

ZANDA

All'emendamento 2.200, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso» inserire le seguenti: «, a maggioranza dei due terzi dei componenti,».

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, con le modalità di cui al comma 3».

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4. Se la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale approva i pareri di cui ai commi 3 e 4 a maggioranza semplice, tali pareri sono immediatamente trasmessi ai Presidenti delle Camere, che li sottopongono entro cinque giorni al voto delle rispettive Assemblee».

2.200/29

GERMONTANI

All'emendamento 2.200, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 2-bis» aggiungere le seguenti: «, della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria di cui alla legge 27 marzo 1976, n. 60, articolo 2 per gli aspetti di propria competenza».

2.200/30

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 3, dopo le parole: «*di carattere finanziario*» inserire le seguenti: «*e fiscale*».

2.200/31

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, sopprimere il comma 4.

2.200/32

ZANDA

All'emendamento 2.200, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari resi ai sensi del comma 3, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Commissione di cui all'articolo 2-*bis* e alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Se entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione le medesime Commissioni esprimono nuovi pareri, il Governo adotta, in conformità a tali pareri, i decreti legislativi.

4-*bis*. Decorsi invano i termini di cui ai commi 3 e 4 per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo».

2.200/33

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 5, sopprimere le parole: «*dei livelli essenziali di assistenza e*» dopo le parole: «*nella determinazione*» aggiungere le seguenti: «*dei costi e*».

2.200/36

IL RELATORE

All'emendamento 2.200, al comma 6 premettere il seguente periodo: «Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al medesimo comma 6, dopo le parole: «*trasmette alle Camere*» *inserire le seguenti:* «*, in allegato a tale schema,*».

2.200/34

BALDASSARRI

All'emendamento 2.200, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e dei contributi e il PIL è determinato annualmente nel Documento di programmazione economica e finanziaria. L'attuazione della presente legge e, comunque, l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, assicura il rispetto di tale limite e definisce di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non può superare il 42 per cento. Entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente tale percentuale non può superare il 40 per cento; successivamente a tale termine detta percentuale non può superare quella della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno.

7-*ter* Entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

2.200

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18-*bis*, 18-*ter*, 19, 21 e 22, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

e) attribuzione di risorse autonome ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita;

i) coerenza con i principi di cui all'articolo 53 della Costituzione;

l) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

m) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

n) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

o) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; contenenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

p) previsione che la legge regionale possa, con riguardo al presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia;

q) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

r) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 4;

s) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati siano integralmente contabilizzati nel bilancio dello Stato;

t) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico – finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso cui il Governo, nel caso in cui la Regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 15-*bis* abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche adotta misure sanzionatorie, fino all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

v) previsione che le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h);

z) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

aa) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolta a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

cc) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

dd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

ee) territorialità dei tributi regionali e locali e dei gettiti delle compartecipazioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

ff) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

gg) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

hh) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 2-*bis* e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione.

4. Decorso il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 2-*bis*, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per l'espressione di un nuovo parere da parte della Commissione di cui all'articolo 2-*bis*. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni e la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*.

6. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4».

2.0.100/1

ZANDA

All'emendamento 2.0.100, al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. La composizione della Commissione deve in ogni momento rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari».

2.0.100/2

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: « , entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,».

2.0.100/3

FLERES

All'emendamento 2.0.100, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rappresentanti delle Regioni nel Comitato sono nominati previo parere della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8, e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

2.0.100/4

FLERES

All'emendamento 2.0.100, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori del Comitato partecipa altresì un rappresentante delle Assemblies legislative regionali, designato, d'intesa tra di loro, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

2.0.100/5

POLI BORTONE

All'emendamento 2.0.100, al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «Comuni», aggiungere, in fine, le seguenti: «I rappresentanti di detto Comitato saranno sostituiti da un rappresentante designato dai Consigli delle autonomie locali di ciascuna Regione di cui all'articolo 123 della Costituzione. Le Regioni che hanno già istituito i Consigli delle autonomie locali, inviano comunque un loro rappresentante presso il Comitato di cui al periodo precedente».

2.0.100/6

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.0.100, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I componenti del Comitato di cui al comma 2 partecipano ai lavori della Commissione secondo le modalità stabilite dal suo regolamento».

2.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la rispettiva proporzione. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due Vicepresidenti e due Segretari, che formano l'Ufficio di Presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

2. La Commissione assicura il raccordo con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, avvalendosi a tal fine della consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle Regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Esso è composto da dodici membri di cui sei in rappresentanza delle Regioni, due in rappresentanza delle Province e quattro in rappresentanza dei Comuni.

3. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 4.

4. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'adozione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega.

5. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18».

Art. 3

3.100/1

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 3.100, al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole da: «composta per metà» fino a: «Costituzione» con le seguenti: «composta per un terzo da rappresentanti tecnici dello Stato, per un terzo da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione nominati dalla Conferenza unificata e per un terzo da esperti di riconosciuta competenza nominati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 2-bis con il metodo del voto limitato».

Conseguentemente sopprimere la parola: «paritetica» da tutto il testo dell'articolo.

3.100/2

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 3.100, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.100/3

FLERES

All'emendamento 3.100, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, designati dai rispettivi Presidenti» aggiungere le seguenti: «nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

3.100/4

FLERES

All'emendamento 3.100, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «, su richiesta di ciascuna di esse», aggiungere le seguenti: «ed ai Consigli regionali e delle Province autonome, su loro richiesta».

3.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Commissione tecnicaparitetica per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnicaparitetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti. Gli oneri relativi sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 4 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse».

Art. 4

4.100/1

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 4.100, al comma 1, sopprimere le parole: «Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione».

4.100/2

D'UBALDO

All'emendamento 4.100, al comma 1, dopo le parole: «Conferenza permanente per il coordinamento», inserire le seguenti: «e la coesione».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Conferenza permanente per il coordinamento», inserire le seguenti: «e la coesione».

4.100/3

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: «*vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità*» con le parole: «*e vigila sulla loro applicazione*».

4.100/7

IL RELATORE

All'emendamento 4.100, alla lettera *f*), dopo le parole: «*fabbisogni standard*» inserire le seguenti: «*gli obiettivi di servizio*».

4.100/4

FLERES

All'emendamento 4.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai lavori della conferenza partecipa in veste di osservatore un rappresentante delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

4.100/5

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 4.100, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. la Conferenza mette a disposizione delle assemblee elettive tutti gli elementi informativi raccolti».

4.100/6

FLERES

All'emendamento 4.100, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*ed ai Consigli regionali e delle Province autonome.*».

4.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)

1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della Parte seconda della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 14;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 3 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni *standard* e per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

g) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.»

4.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché con il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali".».

Art. 5

5.100/11

IL RELATORE

All'emendamento 5.100, sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, lettera c), *sopprimere la parola: «rilevante»;*

dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza con la struttura di progressività del singolo tributo erariale su cui insiste l'aliquota riservata e la coerenza con il principio di semplificazione e con l'esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione"».

5.100/1

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 5.100, sostituire il punto 1) con il seguente:

1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le regioni dispongono di tributi propri e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali che, insieme ai trasferimenti perequativi ricevuti dallo Stato, sono in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro attribuite; ».

5.100/2

BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 5.100, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al n. 1, sopprimere parola: "propri";

b) al n. 2, prima della parola: "le aliquote" *aggiungere:* "le addizionali e".

c) al n. 3, sopprimere le parole: "in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale"».

5.100/3

LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 5.100, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2. Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per i tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le Regioni, in coerenza con il principio di semplificazione, con propria legge possono: modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nel rispetto dei limiti e dei vincoli derivanti dalla legislazione comunitaria».

5.100/4

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 5.100, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) al comma 1, lettera c), sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: "per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; limitatamente a tali tributi possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria."».

5.100/5

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 5.100, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) al comma 1, lettera c), sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: "per i tributi di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; limitatamente ai tributi di cui alla lettera b), numero 1) possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria."».

5.100/6

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 5.100, sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) i criteri di territorialità cui debbono ispirarsi i tributi regionali, sia propri sia derivati, nonché determinando il riparto delle compartecipazioni ai tributi erariali che devono tenere conto:"».

5.100/7

POLI BORTONE

All'emendamento 5.100, al punto 3), sostituire la parole: «può essere identificato» con le seguenti parole: «è identificato».

5.100/8

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 5.100, numero 3) sostituire le parole: «può essere» con: «è».

5.100/9

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 5.100, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

"2) della localizzazione dei beni, per i tributi basati sul patrimonio e per quelli sugli atti giuridici che li hanno ad oggetto"».

5.100/10

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 5.100, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 4, con il seguente:

"4. del luogo di produzione per i tributi riferiti ai redditi"».

5.100

IL RELATORE

All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'esercizio delle», inserire la parola: «loro» e sopprimere le parole da: «nelle materie che» fino alla fine;

2) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ed introdurre speciali agevolazioni» con le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria»;

3) al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;».

Art. 6

6.100/1

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 6.100, dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 17, terzo e quarto comma, della Costituzione" con le seguenti: "all'esercizio delle loro funzioni"».

6.100/2

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 6.100, dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 17, terzo e quarto comma, della Costituzione" con le seguenti: "all'esercizio delle loro funzioni"».

6.100/3

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 6.100, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«i-bis) definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate alle regioni assicurino l'integrale finanziamento del normale svolgimento di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite».

6.100/4

LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 6.100, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: "in materia di sanità, assistenza e istruzione"».

6.100/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

All'emendamento 6.100, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, assistenza e l'istruzione, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati

dalla legge statale, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione,"».

6.100/6

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 6.100, dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) 'definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate alle regioni assicurino l'integrale finanziamento del normale svolgimento di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite'"».

6.100/7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

All'emendamento 6.100, sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ",calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione".».

6.100/8

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 6.100, numero 4) nella lettera e-bis) ivi richiamata, sopprimere la parola: «tendenziale».

6.100/9

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

All'emendamento 6.100, al punto 4) sostituire le parole da: «ai soli casi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «alle sole spese di cui alla lettera a), numero 1».

6.100/10

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

All'emendamento 6.100, sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7"».

6.100/11

INCOStANTE, STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, VITALI

All'emendamento 6.100, al punto 5), sostituire le parole: «in una sola regione» con le seguenti: «nella regione con la maggiore capacità fiscale per abitante».

6.100/12

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 6.100, al punto 7), dopo le parole: «l'assistenza» inserire le seguenti: « , il trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

6.100/13

POLI BORTONE

All'Emendamento 6.100, al punto 7), dopo le parole: «diritto allo studio», aggiungere le seguenti parole: «così come ricomprese nelle funzioni fondamentali degli enti territoriali definite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), b) e c) della legge 5 giugno 2003, n. 131,».

6.100

IL RELATORE

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «svolte dalle», con le parole: «spettanti alle» e la parola: «tributaria», con le parole: «di entrata e di spesa»;*

2) *al comma 1, lettera a), n. 1, sopprimere le parole: «in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione»;*

3) *al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per il trasporto pubblico locale l'attribuzione delle quote del fondo perequativo è subordinata al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale»;*

4) *al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) tendenziale limitazione dell'utilizzo delle compartecipazioni ai soli casi in cui occorre garantire il finanziamento integrale della spesa;»;

5) *al comma 1, lettera g), dopo le parole: «livello minimo», inserire la seguente: «assoluto» e sostituire le parole: «in almeno una regione» con le seguenti parole: «in una sola regione»;*

6) *al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni»;*

7) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 7

7.100/2

IL RELATORE

All'emendamento 7.100 premettere le seguenti parole: *«al comma 1», alinea dopo le parole: «perequativo statale» inserire le seguenti: «di carattere verticale»; aggiungere, in fine, le seguenti: «di cui è assicurata l'integrale copertura».*

7.100/1

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 7.100, al capoverso «e-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurare comunque un livello predefinito di copertura del servizio, come individuato nell'ambito del "Patto di convergenza" di cui all'articolo 15-bis».

7.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard;».

Art. 8

8.100

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione,».

9.100/1

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 9.100, al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate agli enti locali assicurino l'integrale finanziamento del normale svolgimento di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite».

9.100/2

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 9.100, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate agli enti locali assicurino l'integrale finanziamento del normale svolgimento di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite».

9.100/3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

All'emendamento 9.100, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione ed è assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo;».

9.100/6

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 9.100, comma 1, lettera b), dopo la parola: «comuni» aggiungere le seguenti: «, province e Città metropolitane».

9.100/4

POLI BORTONE

All'emendamento 9.100, comma 1, lettera c), dopo le parole: «gettito di tributi» aggiungere le seguenti parole: «erariali, secondo il principio di territorialità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d)».

9.100/5

POLI BORTONE

All'emendamento 9.100, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «ai comuni» e dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) definizione delle modalità in base alle quali le leggi statali e regionali prevedano, in ossequio al principio di attribuzione a favore dei Comuni delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la dislocazione a loro favore delle relative risorse in conformità dell'articolo 119 della Costituzione.».

9.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, in:

spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 14;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 11;

f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, e dei territori montani».

Art. 10

10.100/1

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la legge regionale, previo parere del Consiglio regionale delle Autonomie locali, può istituire ulteriori tributi locali, determinandone i profili e gli elementi essenziali e demandandone agli enti locali l'adozione nonché la fissazione delle aliquote e la previsione di particolari agevolazioni. I tributi locali possono essere differenziati in ragione delle caratteristiche territoriali, socio-economiche, demografiche dei diversi enti, valorizzando dove possibile la regola della commutatività».

10.100/2

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1)».

10.100/4

POLI BORTONE

All'emendamento 10.100, comma 1, lettera b), dopo le parole: «numero 1),» aggiungere le seguenti parole: «nel rispetto del principio di territorialità di cui all'articolo 5,».

10.100/3

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «prioritariamente».

10.100/5

LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalla imposizione immobiliare» con: «da prelievi incidenti sulla proprietà immobiliare, anche in relazione alla riforma del catasto, attraverso il trasferimento ai comuni della titolarità nonché dei relativi proventi».

10.100/6

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalla imposizione immobiliare» con le parole: «dalla revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto, attraverso il trasferimento ai comuni della titolarità nonché dei relativi proventi.».

10.100/12

IL RELATORE

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «con esclusione dell'unità» con le seguenti: «con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126».

10.100/7

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1)».

10.100/8

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera c) sopprimere la parola: «prioritariamente».

10.100/9

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «gomma» aggiungere le seguenti: «e dal fondo perequativo».

10.100/10

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) previsione che la legge statale, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali, se non aventi ad oggetto l'entità dell'indebitamento. Eventuali vincoli sulla crescita della spesa corrente degli enti locali possono essere posti solo in via transitoria, in relazione a specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, e limitatamente agli enti che non presentano avanzi di amministrazione.».

10.100/11

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) previsione che la legge statale, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali, se non aventi ad oggetto l'entità dell'indebitamento. Eventuali vincoli sulla crescita della spesa corrente degli enti locali possono essere posti solo in via transitoria, in relazione a specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, e limitatamente agli enti che non presentano avanzi di amministrazione.».

10.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia tributaria degli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicazione in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicazione in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle Città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;

i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.».

Art. 11

11.100/1

PROCACCI

All'emendamento 11.100, al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, e dal fondo perequativo che le regioni determinano in favore degli enti locali a fronte delle funzioni da questi esercitate in virtù di leggi regionali. La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo alle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119, comma 4, della Costituzione, in misura uguale alla differenza tra il totale delle entrate standardizzate per le funzioni e il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 10, esclusi i contributi di cui alla lettera d) ed e) del medesimo articolo ed esclusi i contributi di cui all'articolo 14».

11.100/2

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «*province*» aggiungere le seguenti: «*e delle città metropolitane*».

11.100/3

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

All'emendamento. 11.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali» con le seguenti: «con riguardo all'esigenza di integrale finanziamento delle funzioni fondamentali svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane».

11.100/4

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali» con le seguenti: «con riguardo all'esigenza di integrale finanziamento delle funzioni fondamentali svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane».

11.100/5

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), dopo le parole «relativamente al superamento del criterio della spesa storica» aggiungere le parole: «*Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, la dimensione del fondo è determinata, per i comuni e quello per le province, dalla somma per tutti gli enti di quel livello di governo delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun ente. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili pro-capite dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali assegnati al finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali che consentano ad un ente di quel livello di governo di finanziare integralmente la propria spesa storica pro-capite in tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun ente è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili ro-capite in ciascun ente dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento di tali funzioni*».

11.100/6

PROCACCI

All'emedamento 11.100, al comma 1, lettera a) dopo le parole: «spettanti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10,» inserire le seguenti: «con esclusione dei tributi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo comma,».

11.100/7

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 11.100, al comma 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

«e-bis) definizione delle modalità in base alle quali per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da eliminare la differenza tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

11.100/8

POLI BORTONE

All'emendamento 11.100, al comma 1, alla lettera e-bis), dopo la parola: «*definizione*» aggiungere le seguenti: «*, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera d-bis),*».

11.100/9

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 11.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui alla lettera a) e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione».

11.100/10

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 11.100, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-ter) I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui alla lettera a) e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione».

11.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, alinea, e lettere da a) a e), con le seguenti proposizioni:

«Art. 11.

(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto
dei fondi perequativi per gli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni *standard* per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 10, esclusi i contributi di cui all'articolo 14, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1, avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa

storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota *standard*;

e-*bis*) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;».

Art. 12

12.100/1

[BIANCO](#), [ADAMO](#), [BARBOLINI](#), [BASTICO](#), [INCOSTANTE](#), [LUSI](#), [STRADIOTTO](#), [VITALI](#)

All'emendamento 12.100, al primo periodo del dispositivo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che si sostituiscono alle province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano».

12.100

IL RELATORE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è assicurato».

Conseguentemente, nel primo periodo, dopo le parole: «delle Città metropolitane», sopprimere le parole: «è assicurato» e, nel secondo periodo, sostituire le parole «La legge statale» con le seguenti parole: «Il medesimo decreto legislativo».

12.101

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

Art. 13

13.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 14

14.100/1

[PROCACCI](#)

All'emendamento 14.100, al punto 1), dopo le parole: «programmazione pluriennale», inserire il seguente periodo: «I finanziamenti dell'Unione Europea sono esclusivamente aggiuntivi rispetto ai contributi speciali dello Stato».

14.100/2

[LANNUTTI](#), [PARDI](#), [MASCITELLI](#), [ASTORE](#), [DE TONI](#), [BELISARIO](#), [CARLINO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DI NARDO](#), [LI GOTTI](#), [PEDICA](#), [RUSSO](#)

All'emendamento 14.100, sostituire il numero 2 con il seguente:

«2. Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, ai territori montani, alle isole minori; alla necessità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, artistico ed ambientale della nazione; all'indennizzo di situazioni di particolare svantaggio conseguenti all'assunzione, da parte della singola realtà territoriale, di oneri ed impegni nell'interesse della collettività nazionale».

14.100/3

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 14.100, al punto 4), nel dispositivo dell'emendamento, dopo le parole: «e aggiungere» inserire le seguenti: «dopo la parola: "disciplinati" le parole: "all'interno di una programmazione pluriennale" e».

14.100

IL RELATORE

All'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo il metodo della programmazione pluriennale»;
- 2) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle isole minori»;
- 3) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona»;
- 4) al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché l'entità» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.».

Art. 15

15.100/1

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 15.100, alla lettera e) sostituire le parole: «ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale» con le seguenti: «; riattribuzione agli enti più virtuosi delle eccedenze prodotte rispetto ai saldi programmati, nei limiti delle eccedenze di comparto;».

15.100/2

GERMONTANI, ADAMO, VICARI

All'emendamento 15.100, alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «nell'interesse della collettività nazionale» inserire le seguenti: «nonché degli enti nei cui territori sia conseguito un livello dell'occupazione femminile pari o superiore al 60 per cento;».

15.100/3

GERMONTANI, ADAMO, VICARI

All'emendamento 15.100, alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «nell'interesse della collettività nazionale» inserire le seguenti: «nonché degli enti nei cui territori sia conseguito un livello dell'occupazione femminile superiore alla media degli altri territori corrispondenti per livello di governo;»

15.100/4

IL RELATORE

All'emendamento 15.100 del relatore, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nell'interesse della collettività nazionale» inserire le seguenti: «ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile».

15.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della

graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;

e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi, livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.»

15.0.100/1

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 15.0.100, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo predispone uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla segreteria tecnica. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli effetti finanziari e della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari».

15.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Patto di convergenza)

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, propone norme di coordinamento dinamico della

finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle Regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato "piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.».

Art. 17

17.100/1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1 sostituire la lettera *b*) con la seguente:

"*b*) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avviene in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione, in un periodo di tempo sostenibile"».

17.100/2

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 17.100, sopprimere il numero 3).

17.100/3

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

Dopo il punto 3), inserire il seguente:

«4) al comma 1, dopo la lettera *e*) aggiungere la seguente:

"*e-bis*) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni *standard* ottimali ed effettivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *e*), *j*) e *g*), della presente legge. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, applicando le metodologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *p*) e *q*), della presente legge. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *r*), della presente legge".».

17.100

IL RELATORE

All'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera b)*, *sostituire le parole:* «tempo sostenibile» *con le altre:* «cinque anni»;

2) *al comma 1, lettera c)*, *dopo le parole:* «capacità fiscali», *inserire le seguenti parole:* «per abitante»;

3) *dopo la lettera c)*, *inserire la seguente:* «*c-bis*) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere *b*) e *c*):».

18.100/1

DE TONI, BELISARIO, CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 18.100, lettera c), prima della parola: «determinazione» inserire le seguenti: «fino alla definizione dei costi standard delle funzioni fondamentali degli Enti locali e delle prestazioni per cui devono essere assicurati livelli essenziali».

18.100/2

BELISARIO, CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 18.100, al comma 1, sopprimere la lettera e).

18.100/3

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

Consequentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

1. Dopo il Titolo I della Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è inserito il seguente:

«Titolo I-bis.

(Funzioni di comuni, province e città metropolitane)

Capo I

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.)

Art. 12-bis.

(Funzioni fondamentali)

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenuto conto delle funzioni storicamente svolte, quelle indicate agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies in quanto essenziali e imprescindibili per soddisfare i bisogni primari delle rispettive comunità e per consentire il concorso delle autonomie territoriali alla tenuta e alla coesione dell'ordinamento della Repubblica in un quadro di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.

2. Sono, anche, funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:

a) la funzione normativa;

b) la funzione di programmazione e pianificazione nonché la partecipazione alle funzioni di programmazione e pianificazione economica, sociale, territoriale e ambientale di livello provinciale, regionale e nazionale;

c) la funzione di organizzazione e gestione del personale;

d) la funzione di controllo interno;

e) la funzione di gestione finanziaria, tributaria e contabile;

f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;

g) la funzione di raccolta ed elaborazione dei dati informativi e statistici nelle aree funzionali di competenza.

Art. 12-ter.

(Funzioni fondamentali dei comuni)

1. Sono funzioni fondamentali del comune ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo alla popolazione ed al territorio comunale:

a) nel settore "sviluppo economico ed attività produttive", la promozione del benessere e dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, in particolare attraverso:

1) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali;

2) la disciplina delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ivi compresa la regolamentazione degli orari e dell'accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;

3) partecipazione alla attuazione degli interventi di promozione e sostegno delle attività produttive e alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale;

b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture", l'attuazione di un uso razionale e programmato delle risorse del territorio e delle relative infrastrutture, in particolare attraverso:

1) la pianificazione territoriale di base, anche attuativa, la regolazione dell'attività urbanistica, l'attuazione di interventi di recupero del territorio, la partecipazione alla gestione dei parchi nazionali e regionali, la regolamentazione della circolazione stradale urbana e rurale;

2) gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

3) vigilanza e controllo dell'attività urbanistica e di rilievo ambientale, nell'ambito delle proprie competenze;

4) attuazione delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;

c) nel settore «servizi alla persona e alla comunità», *la promozione dello sviluppo della persona umana, nonché la tutela e la valorizzazione dei diritti civili e sociali, anche sollecitando e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare attraverso:*

1) progettazione, e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nonché promozione e coordinamento operativo del volontariato;

2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia a gestione diretta nell'ambito del sistema integrato, fino alla istruzione secondaria di primo grado; assistenza scolastica e prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico; edilizia scolastica;

3) organizzazione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ricreative e sportive;

4) adozione delle misure di competenza dell'autorità sanitaria locale;

d) nel settore "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

1) l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni nei settori di competenza comunale;

2) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa, stradale nei settori di competenza comunale.

2. Il Comune esercita le funzioni fondamentali singolarmente o in forma associata. Le leggi regionali stabiliscono la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali.

Art. 12-quater.

(Funzioni fondamentali delle province)

1. Costituiscono funzioni fondamentali della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale:

a) nel settore "sviluppo economico, sociale e delle attività produttive" in particolare:

1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;

3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni ;

4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore; edilizia scolastica;

5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture" in particolare:

1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

4) la viabilità provinciale; a pianificazione di bacino del traffico e la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

c) nel settore della "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;

2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.

Art. 2-quinquies.

(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)

1. Con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia di cui all'articolo 12-quater sono attribuite alla città metropolitana.

2. Costituiscono, altresì, funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

c) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

3. All'interno del territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 12-bis, comma 2, sono esercitate dai comuni in esso compresi, fatte salve le forme di esercizio associato previste dallo statuto della città metropolitana secondo il principio di adeguatezza, al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno dell'area, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili».

18.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, non inferiore al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e);

c) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 14, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

d) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'ottanta per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il venti per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

e) specificazione del termine da cui decorrono i periodi di cinque anni di cui alla lettera d).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno *standard* o alla capacità fiscale di cui agli articoli 9 e 11, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard*, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia;
- f) funzioni del settore sociale, fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i minori.

4. Per le province, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di istruzione pubblica;
- c) funzioni nel campo dei trasporti;
- d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
- f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, Regioni, Province e Comuni, da concludersi in sede di Conferenza Unificata.

18.0.100/1

BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 18.0.100, al comma 1, alinea, dopo le parole: «*distribuzione del gas,*» aggiungere le seguenti: «*l'estrazione di oli minerali,*».

18.0.100/2

BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 18.0.100, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine: «*anche In riferimento a quella di interesse nazionale, ovvero di altre regioni.*».

18.0.100/3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

All'emendamento 18.0.100, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis) valutazione della capacità produttiva energetica reale e potenziale di ciascuna regione.*».

18.0.100/4

VIZZINI, BIANCO, FLERES, PISTORIO

All'emendamento 18.0.100, al comma 2, dopo le parole: «*il trasporto pubblico locale*» inserire le seguenti: «*ed i collegamenti con le isole.*».

18.0.100/5

POLI BORTONE

All'emendamento 18.0.100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono trasferiti, a titolo gratuito, ai Comuni, i beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale.».

18.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Perequazione infrastrutturale)

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le Regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, da ricondurre nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, riguardanti la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e di distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;
- b) valutazione del parametro della densità della popolazione e della densità delle unità produttive;
- c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;
- d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
- e) valutazione della specificità insulare.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18, al fine del recupero del *deficit* infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno *standard*. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati nel programma da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.».

18.0.101/1

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 18.0.101, sostituire i commi da 1 a 7 dell'articolo 18-ter, con i seguenti:

«1. È istituita la Città metropolitana di Roma Capitale, quale ente territoriale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e di funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e in conformità alle relative disposizioni attuative stabilite dalla presente legge.

2. La Città metropolitana di Roma Capitale subentra e succede alla provincia e al comune di Roma. Il territorio della Città metropolitana è costituito dal territorio del comune di Roma e dagli altri comuni della provincia di Roma, salvo che nel termine perentorio di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli, uno o più comuni confinanti con altra provincia decidano di aderire alla provincia medesima.

3. Alla Città metropolitana di Roma Capitale si applica la disciplina stabilita per le province dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.

4. Analogamente, si applica la disciplina stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.

5. La Città metropolitana di Roma Capitale nonché i comuni e i municipi che ricadono nel suo territorio ispirano la loro azione e i loro rapporti ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.

6. Lo statuto della Città metropolitana disciplina gli organi di governo, gli istituti di partecipazione dei cittadini alle decisioni di competenza degli organi, ivi compreso il referendum

abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, con modalità che assicurino il pieno coinvolgimento delle singole comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.

7. Lo statuto determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri regolarmente residenti nel territorio della Città metropolitana.

8. La Città metropolitana di Roma Capitale è titolare delle funzioni proprie delle province, delle città metropolitane e di quelle ad essa conferite dalle leggi statali e regionali.

9. Sono attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni comunali che, secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza, richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano.

10. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dalla Città metropolitana di Roma Capitale, a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con appositi regolamenti.

11. I comuni e i municipi che ricadono nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale svolgono tutte le funzioni amministrative proprie dei comuni e quelle a questi conferite dalle leggi statali e regionali, dalla Città metropolitana di Roma Capitale, salvo quelle espressamente conferite alla medesima Città metropolitana di Roma Capitale o da questa assunte in via sussidiaria e per adeguatezza, al fine di assicurarne un esercizio unitario.

12. Per la composizione, l'elezione, l'organizzazione e le attribuzioni degli organi dei comuni metropolitani e per lo status degli amministratori locali si applicano le disposizioni vigenti per i comuni di pari dimensione. La Città metropolitana di Roma Capitale, i comuni e i municipi che ricadono nel territorio della medesima Città metropolitana svolgono le rispettive funzioni secondo i principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuite le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono avvalersi delle modalità di coordinamento o delle forme associative previste dagli articoli 270, 271, 272 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

13. Spettano in particolare alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie:

- a) rapporti con gli organi dello Stato e della Repubblica;
- b) rapporti con la Santa Sede e con le istituzioni internazionali con sede in Roma;
- c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;
- d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale ed attuativo, edilizia pubblica e privata;
- e) viabilità, mobilità e trasporti con particolare riferimento al trasporto pubblico ed ai servizi urbani di collegamento intercomunali;
- f) grandi infrastrutture;
- g) sicurezza e protezione civile;
- h) tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e dell'ambiente;
- i) commercio, turismo e promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione;
- l) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei settori dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della formazione;
- m) la pianificazione territoriale dei parchi ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi in cui gli enti preposti non abbiano approvato i piani d'assetto da più di tre anni dalla loro istituzione.

14. Alla Città metropolitana di Roma Capitale è riconosciuta la più ampia autonomia statutaria e regolamentare nei limiti previsti dalla Costituzione e dalla presente legge.

15. Lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le competenze degli organi di governo e stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione.

16. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad individuare le funzioni di cui agli articoli precedenti, i raccordi istituzionali e le modalità di coordinamento delle funzioni attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale con quelle dell'amministrazione statale e regionale e a definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse del personale e di mezzi nel rispetto dei principi del miglior svolgimento delle funzioni da parte della Città metropolitana di Roma Capitale e della garanzia del raccordo tra funzioni statali, regionali e funzioni svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

17. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, l'Assemblea capitolina e il Consiglio dei sindaci dell'area metropolitana approvano lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale

maggioranza qualificata non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute consecutive da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto risulta approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri.

18. I procedimenti amministrativi che riguardano le funzioni e i servizi di Roma Capitale si concludono in ogni caso con l'adozione del provvedimento finale da parte degli organi di Roma Capitale, secondo la disciplina regolamentare di cui al precedente comma.

19. Con specifico decreto legislativo, sentiti la regione Lazio, la Provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 13 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica e delle funzioni di cui al comma 13.

20. Il decreto legislativo di cui al comma 19 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la Provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 13.

24. Il decreto legislativo di cui al comma 19, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Individuazione delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale».

18.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-ter.

(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma Capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali;

b) difesa dall'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente e con la Regione Lazio;

c) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

d) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

e) edilizia pubblica e privata;

f) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

g) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;

h) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di *Assemblea capitolina*, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, dei principi della legislazione statale e di quella regionale nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la Regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma Capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5, possono essere modificate, derogate od abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma Capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma Capitale.»

Art. 19

19.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «delle compartecipazioni,» inserire le seguenti: « nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione,».

Art. 20

20.100/2

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

All'emendamento 20.100, al comma 2, dopo le parole: «*degli svantaggi strutturali permanenti*» aggiungere le seguenti: «*e la dotazione infrastrutturale dei servizi*».

20.100/3

POLI BORTONE

All'emendamento 20.100, al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

«*c-bis*) individuano, per le aree sottosviluppate, forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera hh) ed alle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).».

20.100/4

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 20.100, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e province autonome di cui al comma 1, acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

20.100/5

PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 20.100, sopprimere i commi 4 e 5.

20.100/6

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 20.100, al comma 4, dopo le parole: «nuove funzioni» inserire le seguenti: «rispetto a quelle trasferite in attuazione del concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione di cui al comma 1».

20.100/7

VIZZINI

All'emendamento 20.100, al comma 6, dopo la parola: «attività» inserire la seguente: «meramente».

20.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera I).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito *pro capite* siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera hh) e alle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'articolo 3 svolge anche attività ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola Regione o Provincia interessata.».

Art. 21

21.100/1

LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 21.100, premettere il seguente paragrafo:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1) L'attuazione della presente legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri».

21.100/3

IL RELATORE

All'emendamento 21.100, premettere le seguenti parole: "al comma 1, sopprimere la lettera a)".

21.100/2

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 21.100, al capoverso «b-bis)» aggiungere in fine le seguenti parole: «e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva nel corso della fase transitoria».

21.100 (Testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera a);

alla lettera b) sopprimere la parola: "assoluto" e aggiungere la seguente lettera "b-bis) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo."

21.100

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: "assoluto" e aggiungere la seguente lettera "a-bis) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo."